

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

14° Anno n. L 166

24 luglio 1971

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 1578/71 del Consiglio, del 19 luglio 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 823/68 che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	1
Regolamento (CEE) n. 1579/71 del Consiglio, del 20 luglio 1971, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per le mele	4
Regolamento (CEE) n. 1580/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	6
Regolamento (CEE) n. 1581/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	8
Regolamento (CEE) n. 1582/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	10
Regolamento (CEE) n. 1583/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	11
Regolamento (CEE) n. 1584/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva	12
Regolamento (CEE) n. 1585/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	14
Regolamento (CEE) n. 1586/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali	15
Regolamento (CEE) n. 1587/71 della Commissione, del 22 luglio 1971, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto	26
Regolamento (CEE) n. 1588/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 1403/69 relativo alla denaturazione di frumento tenero	29

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1589/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova	30
Regolamento (CEE) n. 1590/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame	33
Regolamento (CEE) n. 1591/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina	37
Regolamento (CEE) n. 1592/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che classifica merci nella voce n. 68.08 della tariffa doganale comune	39
Regolamento (CEE) n. 1593/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di riso semigreggio a grana tonda destinato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto	40
Regolamento (CEE) n. 1594/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che modifica l'allegato X del regolamento (CEE) n. 1014/71 relativo agli importi compensativi fissati per il settore delle materie grasse in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri	43
Regolamento (CEE) n. 1595/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che abroga il regolamento (CEE) n. 1460/71 con cui si constata la situazione di crisi grave nel mercato dei cavolfiori	45
Regolamento (CEE) n. 1596/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di susine in provenienza dalla Spagna	46
Regolamento (CEE) n. 1597/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli	47

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1578/71 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 823/68 che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che dal disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/71⁽⁴⁾, risulta che per i formaggi Tilsit, Havarti, Esrom e Kashkaval della sottovoce 04.04 E I b) 2 aa) della tariffa doganale comune, il prelievo, per 100 chilogrammi di prodotto, è uguale al prezzo d'entrata del gruppo n. 11 diminuito di 85 unità di conto; che la situazione commerciale dei formaggi Tilsit, Havarti e Esrom consente alla Comunità di portare tale importo, per questi ultimi formaggi, da 85 a 95 unità di conto; che è quindi opportuno adattare il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 823/68, nonché i suoi allegati I e II;

considerando che nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 il limite tra le polveri di latte delle sottovoci 04.02 A II e 04.02 B I b) della tariffa doganale comune, commercializzate in piccoli e

grandi imballaggi, è fissato a 5 chilogrammi; che è opportuno ridurre detto limite a 2,5 chilogrammi;

considerando che nel suddetto allegato il limite tra il burro della sottovoce 04.03 A e quello della sottovoce 04.03 B della tariffa doganale comune è fissato a 84 % in peso di materie grasse; che tale limite può creare, in alcuni casi, difficoltà di classificazione; che è quindi opportuno portarlo a 85 %;

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura risultante dalle disposizioni del presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune; che è utile, per motivi di chiarezza, riprodurre tale nomenclatura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 823/68 è sostituito dal testo seguente:

« Nei confronti dei paesi terzi per i quali viene constatato che, all'importazione nella Comunità il prezzo praticato per i prodotti facenti parte del gruppo n. 11, originari ed in provenienza dal loro territorio, non è inferiore a:

- 95 unità di conto per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 2, od a
- 85 unità di conto per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 3, od a
- 70 unità di conto per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 4,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 1°. 4. 1971, pag. 1.

il prelievo applicabile per 100 chilogrammi di prodotto è uguale :

1. se il prodotto appartiene alla sottovoce 04.04 E I b) 2 aa), al prezzo d'entrata diminuito di 95 unità di conto,
2. se il prodotto appartiene alla sottovoce 04.04 E I b) 2 bb), alla somma degli elementi seguenti :
 - a) un elemento uguale al prelievo calcolato conformemente al punto 1,
 - b) un elemento uguale a 20 unità di conto,
3. se il prodotto appartiene alle sottovoci 04.04 E I b) 3 o 04.04 E I b) 4, al prezzo d'entrata diminuito di 85 unità di conto. ».

Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68, al gruppo n. 11, dopo la sottovoce « 04.04 E I b) 4 » è aggiunta la sottovoce « 04.04 E I b) 5 ».

Articolo 3

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 la rubrica della designazione delle merci è modificata come segue :

1. Alle sottovoci 04.02 A II a) e 04.02 B I b) 1, il peso di « 5 kg » è sostituito da quello di « 2,5 kg ».
2. Alla sottovoce 04.03 A, la percentuale di « 84 % » è sostituita da quella di « 85 % ».
3. Alla sottovoce 04.04 E I, il testo è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

La nomenclatura che figura in allegato è riportata nella tariffa doganale comune.

Articolo 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il 16 agosto 1971.
2. Le modifiche della nomenclatura previste dal presente regolamento non riguardano i titoli d'importazione e di esportazione rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore di tale regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. NATALI

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi % o prelievi (P) (a titolo indicativo)
04.02	(immutato) A. (immutato) I. (immutato) II. (immutato) a) in imballaggi immediati, di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. fino a 4. (immutati) b) (immutato) III. (immutato) B. (immutato) I. (immutato) a) (immutato) b) (immutato) 1. in imballaggi immediati, di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse : aa) fino a cc) (immutati) 2. (immutato) II. (immutato)	
04.03	(immutato) A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % B. (immutato)	24 (P)
04.04	E. (immutato) I. (immutato) a) (immutato) b) (immutato) 1. (immutato) 2. Tilsit, Havarti e Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca ⁽²⁾ : aa) (immutato) bb) (immutato) 3. Kashkaval ⁽²⁾ 4. Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pecora o di capra ⁽²⁾ 5. altri c) (immutato)	23 (P) 23 (P) 23 (P)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1579/71 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 1971

che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per le mele

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la commercializzazione delle mele raccolte nel corso di una determinata campagna di produzione si estende dal mese di luglio al mese di giugno dell'anno successivo ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 159/66/CEE devono essere esclusi i periodi di debole commercializzazione d'inizio e di fine campagna ; che i quantitativi immessi sul mercato nel periodo tra il 1° luglio e il 20 agosto e nel corso del mese di giugno dell'anno successivo rappresentano solo una debole percentuale del quantitativo commercializzato durante tutta la campagna ; che, di conseguenza, tali periodi vanno esclusi agli effetti della determinazione della durata della campagna di commercializzazione, che viene quindi fissata dal 21 agosto al 31 maggio dell'anno successivo ;

considerando che la produzione comunitaria di mele comprende parecchie varietà ; che sul mercato si registrano quotazioni differenti secondo le varietà ; che, per l'applicazione del regime d'intervento, è quindi opportuno scegliere, secondo i periodi, varietà che si prestino ad una valutazione commerciale comparabile e che siano sufficientemente rappresentative ; che nessuna varietà di mele sufficientemente rappresentativa è prodotta e commercializzata durante tutta la campagna, per cui soddisfano a queste due condizioni i seguenti prodotti :

- per il periodo dal 21 al 31 agosto, le mele della categoria di qualità I delle varietà James Grieve,
- per il mese di settembre, le mele della categoria di qualità I delle varietà James Grieve, Reine des reinettes (Goldparmäne, Parmena dorata) e Golden Delicious,

- per i mesi da ottobre a maggio incluso le mele della categoria di qualità I della varietà Golden Delicious ;

che tuttavia, per il mese di settembre, per un mercato determinato, occorre prendere in considerazione per la fissazione del prezzo di base soltanto il corso che si riferisce alla varietà col corso più basso ;

considerando che, per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi delle mele, occorre suddividere la campagna in vari periodi fissando un prezzo di base e un prezzo d'acquisto per ciascuno di essi ;

considerando che le zone di produzione eccedentarie da considerare per la determinazione del prezzo di base, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 159/66/CEE sono :

- in agosto :
il Belgio ed i Paesi Bassi,
- in settembre :
il Belgio, la regione francese di produzione Val de Loire, la regione italiana di produzione della provincia di Ferrara, il Granducato del Lussemburgo ed i Paesi Bassi,
- in ottobre :
il Belgio, le regioni francesi di produzione Languedoc-Provence, Pyrénées-Aquitaine e Val de Loire e la regione italiana di produzione della provincia di Cuneo e il Granducato del Lussemburgo,
- in novembre :
il Belgio, le regioni francesi di produzione Val de Loire, Languedoc-Provence e Pyrénées-Aquitaine, le regioni italiane di produzione delle province di Cuneo e Verona e il Granducato del Lussemburgo,
- in dicembre e gennaio :
il Belgio, le regioni francesi di produzione Val de Loire, Languedoc-Provence e Pyrénées-Aquitaine, le regioni italiane di produzione delle province di Cuneo, Ferrara e Verona e il Granducato del Lussemburgo,
- in febbraio :
il Belgio, le regioni francesi di produzione Val de Loire, Languedoc-Provence e Pyrénées-Aquitaine e le regioni italiane di produzione delle province di Cuneo, Verona e Ferrara,

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

⁽²⁾ GU n. L 105 del 12. 5. 1971, pag. 3.

— in marzo :

il Belgio, le regioni francesi di produzione Val de Loire, Languedoc-Provence e Pyrénées-Aquitaine e la regione italiana di produzione della provincia di Cuneo,

— in aprile :

le regioni francesi di produzione Val de Loire, Languedoc-Provence e Pyrénées-Aquitaine e la regione italiana di produzione della provincia di Cuneo,

— in maggio :

il Belgio, le regioni taliane di produzione delle province di Cuneo e Verona e i Paesi Bassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il periodo dal 21 agosto 1971 al 31 maggio 1972, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per le mele, escluse le mele di sidro, della sottovoce 08.06 A II della tariffa doganale comune, espressi in unità di conto per 100 chilogrammi di peso netto, sono fissati come segue :

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto (dal 21 al 31)	9,5	4,8
Settembre	9,5	4,9
Ottobre	9,4	5,0
Novembre	10,0	5,1
Dicembre	10,7	5,5
Gennaio	11,8	6,5
Febbraio	12,4	6,8
Marzo	13,3	7,3
Aprile	15,1	7,8
Maggio	16,2	8,5

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono :

a) per il periodo dal 21 agosto al 31 agosto, alle mele della varietà James Grieve, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 mm,

b) per il mese di settembre :

— alle mele delle varietà James Grieve e Golden Delicious, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 mm,

— alle mele della varietà Reine des reinettes, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 65 mm,

c) per i mesi da ottobre a maggio incluso, alle mele della varietà Golden Delicious, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 mm,

presentate in imballaggio.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non comprendono il costo dell'imballaggio in cui il prodotto è presentato.

Qualora nei corsi rilevati per un prodotto sui mercati rappresentativi conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 159/66/CEE, sia incluso tutto o parte del costo dell'imballaggio in cui il prodotto è presentato, i corsi sono diminuiti del costo dell'imballaggio incluso.

Articolo 3

1. Le comunicazioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE devono riferirsi ai corsi, imballaggio escluso, rilevati per ciascuna varietà di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Qualora, per il mese di settembre, e per un determinato mercato rappresentativo, i corsi comunicati conformemente al paragrafo 1 si riferiscano a più varietà, il corso da prendere in considerazione per le costatazioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 159/66/CEE è quello più basso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. NATALI

REGOLAMENTO (CEE) N. 1580/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1971

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1539/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1539/70 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 1° 8. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 luglio 1971 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	57,88
10.01 B	Frumento duro	68,38 ⁽¹⁾
10.02	Segala	49,28
10.03	Orzo	44,69
10.04	Avena	46,85
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	35,19 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾
10.05 B	Granturco altro	35,19 ⁽³⁾⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	29,53
10.07 B	Miglio	29,03
10.07 C	Sorgo	36,18
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	53,45
11.01 B	Farine di segala	80,65
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	115,30
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	56,67

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 0,75 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1581/71 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1971
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1292/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 137 del 23. 6. 1971, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 luglio 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,25	0,25	0,25
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	1,85
10.04	Avena	0	0,85	0,85	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0,30	0,30	0,50
10.05 B	Granturco altro	0	0,30	0,30	0,50
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0,30	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,045	0,045	0,045	0,045
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,033	0,033	0,033	0,033
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,329	0,329
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,246	0,246
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,287	0,287

REGOLAMENTO (CEE) N. 1582/71 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1971
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1562/71 ⁽³⁾ ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 165 del 23. 7. 1971, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 luglio 1971 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

<i>(u.c. /t)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1583/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1971

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1387/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1387/71, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 115 del 27.5.1971, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 1°.7.1971, pag. 37.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / 100 kg)
		Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,35
	II. zucchero greggio	13,03 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,35
II. zucchero greggio	13,03 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1584/71 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1971
che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 2165/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni dalla Tunisia di olio d'oliva ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 463/71 del Consiglio, del 1° marzo 1971, relativo alle importazioni dal Marocco di oli d'oliva ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1001/71 della Commissione, del 14 maggio 1971, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva ⁽⁷⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 1001/71 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

1. I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento n. 166/66/CEE, all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2165/70 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 463/71 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.

⁽⁵⁾ GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 53 del 5. 3. 1971, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 109 del 15. 5. 1971, pag. 7.

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 26 luglio 1971 in u.c./100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi paesi e trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità			Prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da questo paese nella Comunità	Paesi terzi
	Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01 N II	0	0	0	0	0
07.03 A II	0	0	0	0	0
15.07 A I a)	0	0	0	3,200	3,200
15.07 A I b)	0	0	0	6,000	6,000
15.07 A II	0	0 ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	0	0 ⁽²⁾
15.17 A I	0	0	0	0	0
15.17 A II	0	0	0	0	0
23.04 A	0	0	0	0	0

⁽¹⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di questo prodotto è definito nei regolamenti (CEE) nn. 2165/70 e 463/71 del Consiglio e nei regolamenti (CEE) nn. 2304/70 e 596/71 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, è definito nei regolamenti (CEE) n. 2164/70 del Consiglio e n. 485/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1585/71 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1971
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾; modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1522/71 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1522/

71, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 160 del 17. 7. 1971, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 luglio 1971 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 26 luglio 1971 per semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	5,745	2,225
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di luglio	5,745	2,225
— per il mese di agosto	5,745	2,225
— per il mese di settembre	5,889	2,225
— per il mese di ottobre	6,058	1,067

REGOLAMENTO (CEE) N. 1586/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1971

che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissati prendendo in considerazione :

- la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai posti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione ; dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione ;
- c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi ;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità ;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'ammontare della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane ; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane ;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/69⁽⁵⁾, prevede che in sede di fissazione della restituzione per il latte in polvere denaturato della voce 04.02 nonché per i prodotti della sottovoce ex 23.07 B appartenenti al gruppo n. 2, viene tenuto conto della concessione dell'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali o utilizzato nella fabbricazione di alimenti per animali ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 16. 7. 1969, pag. 10.

somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento verrà calcolato soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotti nella Comunità;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 ⁽²⁾;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e nel commercio internazionale, porta a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti all'esportazione dei quali, come tali, è accordata la restituzione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 e gli importi di tale restituzione sono fissati nell'allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 115 del 27. 5. 1971, pag. 16.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :</p> <p>ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :</p> <p>(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6 % :</p> <p>(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri</p> <p>(b) altri</p> <p>(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 % :</p> <p>(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri</p> <p>(b) altri</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— l'Algeria</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % :</p> <p>(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— la zona A</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>(b) altri</p> <p>ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %</p> <p>II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :</p> <p>(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % :</p> <p>(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>(2) non nominati</p> <p>(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %</p> <p>III. superiore a 45 %</p>	<p>0100 11</p> <p>0100 16</p> <p>0100 21</p> <p>0100 26</p> <p>0100 31</p> <p>0100 36</p> <p>0200 00</p> <p>0300 11</p> <p>0300 16</p> <p>0300 20</p> <p>0400 00</p>	<p>0,80</p> <p>0</p> <p>1,60</p> <p>1,60</p> <p>0</p> <p>1,60</p> <p>2,80</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>16,00</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
04.02	<p>Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :</p> <p>A. senza aggiunta di zuccheri :</p> <p>II. latte e crema di latte, in polvere o granulati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 % :</p> <p>(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg</p> <p>(bb) altri</p> <p>2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :</p> <p>(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg</p> <p>(22) altri</p>	<p>0610 10</p> <p>0610 20</p> <p>0710 11</p> <p>0710 16</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 21	21,40
	(22) altri	0710 26	18,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 31	26,50
	(22) altri	0710 36	23,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 41	33,30
	(22) altri	0710 46	30,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % :		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0810 10	35,00
	(bb) altri	0810 20	31,70
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0910 11	35,00
	(22) altri	0910 16	31,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0910 21	35,00
	(22) altri	0910 26	31,70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1010 00	0
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1110 10	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1110 20	18,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1110 30	23,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1110 40	30,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	1210 00	31,70
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1310 10	31,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	1310 20	31,70
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1410 10	3,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 %	1410 20	8,80
	2. altri	1510 00	10,40
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 11	3,20
	(22) non nominati	1610 16	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 21	8,80
	(22) non nominati	1610 26	0
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 31	10,40
	(22) non nominati	1610 33	0
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1610 38	0
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 42	16,00
	(22) non nominati	1610 47	0
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	1610 52	0
	2. superiore a 45 %	1710 00	0
	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	ex b) altri, escluso il siero di latte :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2210 10	0 ⁽¹⁾ per kg
	(22) altri	2210 20	0 ⁽¹⁾ per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 11	0 ⁽¹⁾ per kg
	(bbb) altri	2310 16	0 ⁽¹⁾ per kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 % :		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 21	0,2140 ⁽¹⁾ per kg
	(bbb) altri	2310 26	0,1810 ⁽¹⁾ per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 % :		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 31	0,2650 ⁽¹⁾ per kg
	(bbb) altri	2310 36	0,2320 ⁽¹⁾ per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % :		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 41	0,3330 ⁽¹⁾ per kg
	(bbb) altri	2310 46	0,3000 ⁽¹⁾ per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 % :		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2410 11	0,3500 ⁽¹⁾ per kg
	(bbb) altri	2410 16	0,3170 ⁽¹⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % :		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2410 21	0,3500 ⁽¹⁾ per kg
	(bbb) altri	2410 26	0,3170 ⁽¹⁾ per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2510 00	0 ⁽¹⁾ per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2610 10	0 ⁽¹⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2610 20	0,1810 ⁽¹⁾ per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2610 30	0,2320 ⁽¹⁾ per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2610 40	0,3000 ⁽¹⁾ per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2710 10	0,3170 ⁽¹⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2710 20	0,3170 ⁽¹⁾ per kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	<p>ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :</p> <p>ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :</p> <p>(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso</p> <p>(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>ex 1. inferiore o uguale a 45 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso:</p> <p>(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>(22) non nominati</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso :</p> <p>(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg</p> <p>(22) non nominati</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 %</p> <p>2. superiore a 45 %</p>	<p>2810 10</p> <p>2810 20</p> <p>2910 22</p> <p>2910 27</p> <p>2910 33</p> <p>2910 38</p> <p>2910 42</p> <p>3010 00</p>	<p>2,40 ⁽²⁾</p> <p>8,80 ⁽²⁾</p> <p>2,40 ⁽²⁾</p> <p>0 ⁽²⁾</p> <p>8,80 ⁽²⁾</p> <p>0 ⁽²⁾</p> <p>0 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0 ⁽¹⁾ per kg</p>
04.03	<p>Burro :</p> <p>ex A. aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 84 % :</p> <p>(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg per le esportazioni verso :</p> <p>— la zona E ⁽³⁾</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg</p> <p>(III) altri</p> <p>B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>(I) superiore a 84 % e inferiore o uguale a 85 % :</p> <p>(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg per le esportazioni verso :</p> <p>— la zona E ⁽³⁾</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>(b) altri</p> <p>(II) superiore a 85 %</p>	<p>3100 30</p> <p>3100 40</p> <p>3100 50</p> <p>3200 12</p> <p>3200 16</p> <p>3200 21</p>	<p>65,00</p> <p>50,00</p> <p>50,00</p> <p>0</p> <p>65,00</p> <p>50,00</p> <p>0</p> <p>0</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04	Formaggi e latticini :		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		36,00
	— la zona F		38,00
	— il Liechtenstein e la Svizzera		0
	— l'Austria		15,00
	— le altre destinazioni		40,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00
	D. Formaggi fusi : diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		0
	— le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 %	4410 20	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		0
	— le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	4410 30	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		0
	— le altre destinazioni		23,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 %	4410 40	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		0
	— le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		0
	— le altre destinazioni		23,00
	(33) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		3,00
	— le altre destinazioni		33,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4510 10	0 10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4510 20	0 23,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 % per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4510 30	3,00 33,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 55 % per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4510 40	3,00 33,00
	(22) uguale o superiore a 55 % per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4510 50	3,00 39,00
	b) superiore a 36 % per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4610 00	3,00 39,00
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	ex a) inferiore o uguale a 47 % :		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	40,00
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	47,00
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 21	40,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione :		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		20,00
	— le altre destinazioni		44,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		20,00
	— la zona E		44,00
	— le altre destinazioni		44,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %	4910 00	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		18,00
	— la Svizzera		8,00
	— le altre destinazioni		36,00
	ex 4. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5110 10	6,40
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %	5110 20	
	per le esportazioni verso :		
	— la Svizzera		8,00
	— le altre destinazioni		12,00
	(cc) uguale o superiore a 39 % :		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5110 30	
	per le esportazioni verso :		
	— la Svizzera		8,00
	— le altre destinazioni		36,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5110 40	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		18,00
	— la zona F		27,56
	— la Svizzera		8,00
	— le altre destinazioni		36,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5110 50	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		18,00
	— la zona F		25,56
	— la Svizzera		8,00
	— le altre destinazioni		30,40

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa : (aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % per le esportazioni verso : — la Svizzera — le altre destinazioni (bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso : — la zona D — la zona F — la Svizzera — le altre destinazioni	5110 60	8,00 36,00
	II. non nominati :		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	5310 00	32,00
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali ⁽⁴⁾ :		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :		
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	5700 10	4,16
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	5700 20	4,96
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	5700 30	5,76
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5800 10	5,76
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5800 20	5,76

⁽¹⁾ Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto ;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

⁽²⁾ L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo espresso per 100 kg ;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

⁽³⁾ Destinato ad essere immesso in consumo in questa zona.

⁽⁴⁾ Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono :

a) latte scremato in polvere,

b) farina di pesce e

c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

N.B. : Le zone sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1353/69 (GU n. L 174 del 16. 7. 1969, pag. 10).

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1587/71 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1971

relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 290/69 del Consiglio, del 17 febbraio 1969, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/69 ⁽⁴⁾, prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1551/71 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il 19 luglio 1971 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 7.000 tonnellate di cereali grezzi, al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1971/1972, a favore dei rifugiati bengali in India ;

considerando che dall'esame della situazione del mercato dei cereali in Belgio risulta opportuno applicare i criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 290/69 del Consiglio, ed in particolare ad acquistare i prodotti sul mercato della Comunità ;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato fob ;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore ;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa ;

considerando che è comunque opportuno domandare all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato l'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi ;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, al Comitato internazionale della Croce Rossa, di 4.636 tonnellate di farina di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato nel Regno del Belgio in una partita (Partita n. 1).
3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.
4. Il carico sarà effettuato partendo dalla Comunità nei porti di cui all'allegato.
5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato fob, dall'aggiudicatario, in sacchi di cotone della capienza massima di 50 chilogrammi netti.
6. I sacchi di cotone recheranno sull'imballaggio la seguente dicitura a stampa : « Wheat Flour » seguita dalle parole « Gift of the European Community ».

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 9 agosto 1971.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 9 agosto 1971, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara è fatta almeno dieci giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 41 del 18. 2. 1969, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 2.

Articolo 3

Per la gara, il concorrente dovrà tener conto del valore dei sottoprodotti che gli apparterranno.

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 4

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare fob i prodotti alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto, essa garantisce l'effettuazione delle operazioni di cui agli articoli 1 e 6. Detta cauzione è incamerata se le operazioni di cui trattasi non vengono effettuate nel termine previsto, salvo per le quantità non realizzate in seguito a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Il prodotto di cui all'articolo 1 deve rispondere, in ordine alla fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa, alle caratteristiche seguenti:

Farina di frumento tenero:

- umidità: massimo 15 %,
- acidità: massimo 4 ml NaOH n per 100 g (calcolata sulla sostanza secca),
- tenore in ceneri: massimo 0,7 % rapportato alla sostanza secca.

Se il prodotto di cui all'articolo 1 non corrisponde alle caratteristiche precitate, viene rifiutato e rimane di proprietà dell'aggiudicatario.

2. L'offerta relativa al prodotto di cui all'articolo 1, per la fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa, deve essere fatta per le caratteristiche seguenti:

Farina di frumento tenero:

- umidità: massimo 15 %,
- acidità: massimo 4 ml NaOH n per 100 g (calcolata sulla sostanza secca),
- tenore in ceneri: massimo 0,7 % rapportato alla sostanza secca.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento del Regno del Belgio è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che fa l'oggetto del presente regolamento.

2. Il suddetto organismo indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti ai bandi di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Numero della partita	Porto d'imbarco	Cadenza minima di carico da rispettare/giorno	Tonnellaggio da mettere in fob
1	Antwerpen/Gent	150 t « shift »	4.636

REGOLAMENTO (CEE) N. 1588/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 1403/69 relativo alla denaturazione del frumento tenero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento sono state rese più rigorose, specialmente per quanto riguarda il peso specifico; che tuttavia è opportuno adottare dei criteri più larghi anche per la denaturazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1403/69 il testo di cui alle lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:

- « a) non avere un peso specifico, per il frumento tenero, inferiore ad un peso fissato dagli organismi d'intervento, secondo le regioni, tra 70 e 75 kg/hl;
- b) avere un peso specifico almeno uguale a 68 kg/hl per la segala. ».

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1589/71 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1971
che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre; che i prelievi sono fissati da ultimo nel regolamento (CEE) n. 863/71⁽³⁾ per il periodo 1° maggio - 31 luglio 1971 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° agosto - 31 ottobre 1971;

considerando che il prelievo applicabile alle uova in guscio si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento n. 145/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 145/67/CEE; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 6 mesi precedente il trimestre in cui detto elemento viene calcolato; che questo periodo va dal 1° novembre 1970 al 30 aprile 1971;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7% della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il 1° maggio di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile alle uova da cova deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile alle uova in guscio; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento n. 145/67/CEE; che il secondo elemento deve essere uguale al 7% della media dei prezzi limite applicabile alle uova da cova;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 122/67/CEE deve essere derivato dal prelievo delle uova in guscio in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato del regolamento n. 164/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1005/68⁽⁶⁾;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre; che i prezzi limite sono stati fissati da ultimo nel regolamento (CEE) n. 863/71 per il periodo 1° maggio - 31 luglio 1971, e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° agosto - 31 ottobre 1971;

considerando che il prezzo limite per le uova in guscio si compone di due importi;

considerando che il primo importo deve essere pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato II del regolamento n. 145/67/CEE;

considerando che il prezzo di tale quantità di cereali deve essere stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 145/67/CEE;

considerando che il suddetto articolo 4 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 95 del 28. 4. 1971, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2467/67.

⁽⁵⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2578/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 171 del 20. 7. 1968, pag. 10.

un periodo di 6 mesi precedente il trimestre in cui detto elemento viene calcolato; che questo periodo va dal 1° novembre 1970 al 30 aprile 1971;

considerando che il secondo importo, corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione, è fissato nell'allegato II del regolamento n. 145/67/CEE;

considerando che il prezzo limite per le uova da cova deve essere calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite delle uova in guscio; che, tuttavia, il prezzo della quantità di cereali da foraggio deve essere quello della quantità fissata nell'allegato II del regolamento n. 145/67/CEE; che l'importo forfettario deve essere quello fissato nello stesso allegato;

considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 122/67/CEE devono essere derivati dal prezzo limite delle uova in guscio tenendo conto del minor valore della materia di base, dei coefficienti fissati per i prodotti stessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento e di un importo forfettario fissato nell'allegato del regolamento n. 164/67/CEE, modificato dal regolamento (CEE) n. 1005/68;

considerando che, per quanto riguarda il minor valore da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi limite per i prodotti sgusciati interi, occorre tener conto innanzitutto dell'assenza di alcune spese di commercializzazione specifiche delle uova in guscio e poi di una percentuale corrispondente al minor prezzo ricavato generalmente dalle uova desti-

nate alla sgusciatura; che queste spese di commercializzazione da sottrarre dal prezzo limite delle uova in guscio possono essere valutate a 0,0413 unità di conto per chilogrammo; che la percentuale da dedurre da questo limite già ridotto può essere valutata al 15 %;

considerando che, per quanto riguarda il minor valore da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi limite per i prodotti sgusciati separati, occorre tener conto delle stesse spese di commercializzazione previste per i prodotti sgusciati interi; che, tuttavia, occorre tener conto di una percentuale inferiore a quella prevista per i prodotti sgusciati interi poiché la preparazione di questi prodotti richiede l'impiego di uova fresche; che questa percentuale può essere valutata al 7 %;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi previsti dall'articolo 3 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 del regolamento n. 122/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Prezzi limite e prelievi per le uova dal 1° agosto 1971 al 31 ottobre 1971

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :	u.c./unità	u.c./unità
	A. Uova in guscio, fresche o conservate :		
	I. Uova di volatili da cortile :		
	a) Uova da cova (a)	0,0691	0,0115
		u.c./kg	u.c./kg
	b) altre	0,5311	0,1241
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova :		
	I. atti ad usi alimentari :		
	a) Uova sgusciate :		
	1. essiccate	2,2586	0,5262
2. altre	0,6269	0,1440	
b) Giallo d'uova :			
1. liquido	1,2183	0,2532	
2. congelato	1,2980	0,2705	
3. essiccato	2,5254	0,5336	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1590/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1971

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1261/71 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre; che i prelievi sono stati fissati da ultimo nel regolamento (CEE) n. 862/71 ⁽³⁾ per il periodo 1° maggio - 31 luglio 1971, e che è necessario procedere a una nuova fissazione per il periodo 1° agosto - 31 ottobre 1971;

considerando che il prelievo applicabile al pollame macellato si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi della Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento n. 146/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame ⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 146/67/CEE; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 6 mesi precedente il trimestre in cui detto elemento viene calcolato; che questo periodo va dal 1° novembre 1970 al 30 aprile 1971;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7% della media dei prezzi limite valevoli

per i quattro trimestri precedenti il 1° maggio di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile ai pulcini deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile al pollame macellato; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento n. 146/67/CEE; che il secondo elemento deve essere uguale al 7% della media dei prezzi limite applicabili ai pulcini;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 123/67/CEE deve essere derivato dal prelievo del pollame macellato in funzione dei coefficienti fissati all'allegato del regolamento n. 199/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame ⁽⁵⁾, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1007/68 ⁽⁶⁾;

considerando che per i prodotti delle voci 02.03, 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT, i prelievi devono essere limitati agli importi risultanti da tale consolidamento;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre; che i prezzi limite sono stati fissati da ultimo nel regolamento (CEE) n. 862/71 per il periodo 1° maggio - 31 luglio 1971 e che è necessario procedere a una nuova fissazione per il periodo 1° agosto - 31 ottobre 1971;

considerando che il prezzo limite per il pollame macellato si compone di due importi;

considerando che il primo importo deve essere pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato II del regolamento n. 146/67/CEE;

considerando che il prezzo di tale quantità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 146/67/CEE;

considerando che il suddetto articolo 4 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono sta-

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 95 del 28. 4. 1971, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2470/67.

⁽⁵⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2831/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 171 del 20. 7. 1968, pag. 14.

biliti per un periodo di 6 mesi precedente il trimestre in cui detto elemento viene calcolato; che questo periodo va dal 1° novembre 1970 al 30 aprile 1971;

considerando che il secondo importo corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione è fissato nell'allegato II del regolamento n. 146/67/CEE;

considerando che il prezzo limite per i pulcini deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del pollame macellato; che, tuttavia, il prezzo della quantità di cereali da foraggio deve essere quello della quantità fissata nell'allegato II del regolamento n. 146/67/CEE; che l'importo forfettario deve essere quello fissato nello stesso allegato;

considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 123/67/CEE devono essere derivati dal prezzo limite del pollame macellato in funzione dei coefficienti fissati per questi prodotti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 del regolamento n. 123/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati nell'allegato.

2. I prelievi per i prodotti delle voci 02.03, 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT, sono tuttavia limitati all'importazione risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Prezzi limite e prelievi per il pollame dal 1° agosto 1971 al 31 ottobre 1971

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
01.05	Volatili vivi da cortile :	u.c./unità	u.c./unità
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »	0,1418	0,0206
	B. altri :	u.c./kg	u.c./kg
	I. Galli, galline e polli	0,5104	0,0893
	II. Anatre	0,5137	0,1158
	III. Oche	0,4966	0,0972
02.02	IV. Tacchini	0,5950	0,1089
	V. Faraone	0,8703	0,1520
	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :		
	A. Volatili, interi :		
	I. Galli, galline e polli :		
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	0,6149	0,1076
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	0,7291	0,1276
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	0,7851	0,1374
	II. Anatre :		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	0,6042	0,1363
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	0,7338	0,1654
	III. Oche :		
a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	0,7094	0,1389	
b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	0,5756	0,1377	
IV. Tacchini	0,8500	0,1555	
V. Faraone	1,2433	0,2172	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		u.c./kg	u.c./kg
02.02 (seguito)	B. Parti di volatili (diversi dalle frattaglie): I. disossate II. non disossate: a) Metà o quarti: 1. di galli, galline e polli 2. di anatre 3. di oche 4. di tacchini 5. di faraone b) Ali intere, anche senza la punta c) Dorsi; colli; dorsi con colli; cordrioni; punte di ali d) Petti e pezzi di petti: 1. di oche 2. di tacchini 3. di altri volatili e) Cosce e pezzi di cosce: 1. di oche 2. di tacchini: aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi bb) altre 3. di altri volatili f) altre C. Frattaglie	1,6115 0,7851 0,7338 0,5756 0,8500 1,2433 0,5372 0,3719 0,9497 1,4025 1,2030 0,8346 0,6800 1,2325 1,0572 1,6115 0,3719	0,3134 0,1374 0,1654 0,1377 0,1555 0,2172 0,1045 0,0723 0,2272 0,2566 0,2105 0,1997 0,1244 0,2255 0,1850 0,3134 0,0723
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: A. Fegati grassi di oca o di anatra B. altri	5,6752 0,9504	1,1112 0,1848
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato: C. Grasso di volatili	0,9917	0,1928
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi; grasso d'oca o di altri volatili, pressato o fuso: B. Grasso di volatili, pressato o fuso	0,9917	0,1928
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: B. altre: I. di volatili: a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a) b) contenenti, in peso, 25 % o più e meno del 57 % di carni di volatili (a) c) altre	2,0660 1,2396 0,8264	0,4018 0,2411 0,1607

(a) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1591/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1971

che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n. 48/67/CEE ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1081/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE devono essere fissati in anticipo di volta in volta per ogni periodo di tre mesi ;

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo nel regolamento (CEE) n. 864/71 ⁽³⁾ per il periodo 1° maggio - 31 luglio 1971 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° agosto - 31 ottobre 1971 ; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo ;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1589/71

della Commissione, del 23 luglio 1971, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova ⁽⁴⁾ ;

considerando che i metodi di calcolo per i prezzi limite e le imposte all'importazione sono stati indicati nel regolamento n. 200/67/CEE ⁽⁵⁾ ; che è necessario basarsi ugualmente su questi metodi di calcolo per fissare i prezzi limite e le imposte all'importazione per il prossimo periodo di tre mesi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 del regolamento n. 170/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.

⁽²⁾ GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 95 del 28. 4. 1971, pag. 18.

⁽⁴⁾ Vedasi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2834/67.

ALLEGATO

Prezzi limite e imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattealbumina dal 1° agosto 1971 al 31 ottobre 1971

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		u.c./kg	u.c./kg
35.02	Albumine, albuminati e altri derivati dalle albumine : A. Albumine : II. Altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana) : a) Ovoalbumina e lattealbumina : 1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.) 2. altre	 2,5272 0,3455	 0,4890 0,0683

REGOLAMENTO (CEE) N. 1592/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1971

che classifica merci nella voce n. 68.08 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 1/71 del Consiglio, del 17 dicembre 1970⁽²⁾, modificata da ultimo con regolamento (CEE) n. 1528/71 del Consiglio del 12 luglio 1971⁽³⁾, comprende nella voce 48.07, tra l'altro, la carta e i cartoni incatramati, bitumati, asfaltati, armati o non, anche ricoperti di sabbia o di prodotti analoghi, in rotoli o in fogli, e nella voce 68.08 i lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbon fossile, ecc.);

considerando che col regolamento (CEE) n. 1203/70, del 26 giugno 1970⁽⁴⁾, la Commissione ha emanato disposizioni di applicazione della nomenclatura della tariffa doganale comune al fine di stabilire un criterio per la classificazione degli articoli in questione; che il criterio stabilito in detto regolamento si basa sul peso totale di detti articoli, il cui limite è stato fissato in 3.000 g per m²;

considerando che, come ha dimostrato l'esperienza, tale criterio non consente di tener conto in modo del tutto soddisfacente della materia che conferisce agli articoli in questione la loro caratteristica essenziale; che è quindi opportuno ricercare, anche alla luce di nuovi elementi derivanti dall'evoluzione tecnica nella fabbricazione di detti prodotti, altri criteri di classificazione che meglio rispondano alla realtà economica nonché alla fusione che è propria degli articoli in questione;

considerando che è opportuno determinare se i detti prodotti, tenuto conto del trattamento subito, abbiano perduto o meno le caratteristiche proprie degli articoli compresi nel capitolo 48; che in applica-

zione della regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, si possono considerare come aventi perduto le caratteristiche proprie degli articoli del capitolo 48 i prodotti il cui supporto, impregnato o non di asfalto o di prodotti simili, è ricoperto sulle due facce da uno strato di tali materie o è annegato nelle medesime materie;

considerando che per applicare il criterio di cui sopra è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1203/70 summenzionato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli di rivestimento (per tetti, in particolare) presentati in rotoli o sotto forma di lastre o di fogli, eventualmente tagliati in modo particolare (quali gli « shingles » o « bardeaux »), costituiti da un supporto di carta o cartone feltro, impregnato o non di asfalto o di prodotti simili, ma ricoperto sulle due facce da uno strato di tali materie o annegato nelle medesime materie, anche rivestiti di sostanze minerali (sabbia, frammenti di ardesia, di pietre, ecc.), oppure, su una delle loro facce, di un sottile foglio di metallo (rame o alluminio, in particolare), rientrano nella seguente voce della tariffa doganale comune:

68.08 Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbon fossile, ecc.)

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1203/70 della Commissione, del 26 giugno 1970, è abrogato. Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 1 del 1. 1. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 20. 7. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 140 del 27. 6. 1970, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1593/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1971

relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di riso semigreggio a grana tonda destinato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/71 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1551/71 del Consiglio, del 19 luglio 1971 ⁽³⁾, relativo ad una nuova proroga degli articoli da 1 a 4 del regolamento (CEE) n. 290/69 che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari, in particolare l'articolo 1,

considerando che il 19 luglio 1971 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, 43.000 tonnellate di riso semigreggio a grana tonda al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1971/1972, a favore dei rifugiati bengali in India ;

considerando che dall'esame della situazione del mercato del riso in Italia risulta opportuno applicare i criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 290/69 del Consiglio, ed in particolare ad acquistare i prodotti sul mercato della Comunità ;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato fob ;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore ;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa ;

considerando che è comunque opportuno domandare all'organismo d'intervento dello Stato membro inte-

ressato l'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi ;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, al Comitato internazionale della Croce Rossa, di 43.000 tonnellate di riso semigreggio a grano tonda.
2. Il bando di gara verrà realizzato nella Repubblica italiana in 4 partite.
3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.
4. Il carico sarà effettuato partendo dalla Comunità nei porti di cui all'allegato.
5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato fob, dall'aggiudicatario, in sacchi di iuta della capienza massima di 50 chilogrammi netti.
6. I sacchi di iuta recheranno sull'imballaggio la seguente dicitura a stampa : « Husked Rice » seguita dalle parole « Gift of the European Community ».

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 12 agosto 1971.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 12 agosto 1971, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara è fatta almeno dieci giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 3. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 2.

Articolo 3

Per la gara, il concorrente dovrà tener conto del valore dei sottoprodotti che gli apparterranno.

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 4

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare fob i prodotti alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto, essa garantisce l'effettuazione delle operazioni di cui agli articoli 1 e 6. Detta cauzione è incamerata se le operazioni di cui trattasi non vengono effettuate nel termine previsto, salvo per le quantità non realizzate in seguito a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Il prodotto di cui all'articolo 1 deve rispondere, in ordine alla fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa, alle caratteristiche seguenti :

Riso semigreggio a grana tonda :

- umidità : massimo 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani verdi e difformità naturali : massimo 3 %.

Se il prodotto di cui all'articolo 1 non corrisponde alle caratteristiche precitate, viene rifiutato e rimane di proprietà dell'aggiudicatario.

2. L'offerta relativa al prodotto di cui all'articolo 1, per la fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa, deve essere fatta per le caratteristiche seguenti :

Riso semigreggio a grana tonda :

- umidità : massimo 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani verdi e difformità naturali : massimo 3 %.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento della Repubblica italiana è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che fa l'oggetto del presente regolamento.

2. Il suddetto organismo indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti ai bandi di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Numero della partita	Porto d'imbarco	Cadenza minima di carico da rispettare	Tonnellaggio da mettere in fob
1	Savona	Usanza del porto	13.000 t
2	Savona	Usanza del porto	10.000 t
3	Savona	Usanza del porto	10.000 t
4	Savona	Usanza del porto	10.000 t

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1594/71 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1971**

che modifica l'allegato X del regolamento (CEE) n. 1014/71 relativo agli importi compensativi fissati per il settore delle materie grasse in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1014/71 della Commissione, del 17 maggio 1971, che fissa gli importi compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 974/71, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽²⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1471/71 ⁽³⁾, ha fissato gli importi compensativi applicabili ai semi di colza e di ravizzone e agli oli ottenuti a partire da questi semi ;

considerando che gli importi di compensazione applicabili ai semi di colza e di ravizzone negli

scambi con i paesi terzi sono meno elevati di quelli applicabili negli scambi intracomunitari senza che esista peraltro un regime di prelievi per gli scambi con i paesi terzi ; che pertanto rischiano di prodursi delle deviazioni di traffico ;

considerando che per evitare questo pericolo, è opportuno distinguere gli importi di compensazione applicabili ai semi originari dei paesi terzi da quelli applicabili ai semi originari della Comunità.

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato X del regolamento (CEE) n. 1014/71 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 18. 5. 1971, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 10. 7. 1971, pag. 26.

ALLEGATO X

SETTORE DELLE MATERIE GRASSE

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti Designazione	Importi di compensazione				
		Germania (DM/100 kg)			Paesi Bassi (Fl./100 kg)	
		Paesi Bassi	Altri Stati membri	Paesi terzi	Stati membri altri che la Germania (*)	Paesi terzi
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone a) d'origine comunitaria b) altri	1,54 ⁽¹⁾ 1,12	2,91 ⁽¹⁾ 2,11	2,11 2,11	1,37 ⁽¹⁾ 0,99	0,99 0,99
ex 15.07	Olio di colza e di ravizzone	2,15	4,06	4,06	1,91	1,91

⁽¹⁾ Nel caso in cui la Germania o i Paesi Bassi fanno uso dell'autorizzazione citata all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 116/67/CEE per i semi da trasformare in un altro Stato membro, l'importo di compensazione per l'esportazione verso questo Stato membro è ridotto a :
 — per la Germania : Stati membri altri che i Paesi Bassi 1,95 DM/100 kg di semi,
 Paesi Bassi 1,04 DM/100 kg di semi,
 — per i Paesi Bassi : Stati membri altri che la Germania 0,91 Fl./100 kg di semi.

(*) Nessun importo di compensazione è applicato negli scambi con la Germania.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1595/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1971

che abroga il regolamento (CEE) n. 1460/71 con cui si constata la situazione di crisi grave del mercato del cavolfiori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1460/71 della Commissione, del 30 marzo 1971 ⁽³⁾, ha constatato la situazione di crisi grave del mercato dei cavolfiori ;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 159/66/CEE, le operazioni d'acquisto dei prodotti offerti durante il periodo di crisi grave sono sospese non appena i corsi rimangono superiori al prezzo d'acquisto per tre giorni

di mercato consecutivi ; che, in questo caso la Commissione constata immediatamente che tale condizione si è verificata ;

considerando che, per i cavolfiori, dai corsi di cui la Commissione ha avuto conoscenza, risulta che è osservata la condizione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, suindicato ; che occorre quindi abrogare il regolamento (CEE) n. 1460/71,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1460/71 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27.10.1966, pag. 3286/66.

⁽²⁾ GU n. L 105 del 12.5.1971, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 9.7.1971, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1596/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1971

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di susine in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2423/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, comma 15, prima frase,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1153/71 della Commissione, del 2 giugno 1971, che fissa i prezzi di riferimento per le susine⁽³⁾, fissa il prezzo di riferimento per le susine del gruppo di varietà I della categoria di qualità I a 20,9 unità di conto per 100 kg netti per il mese di luglio 1971;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media aritmetica dei corsi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale o da tali corsi dei dazi e delle tasse e spese di trasporto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, comma 8, del regolamento n. 23;

considerando che i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 1291/70⁽⁴⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 di detto regolamento;

considerando che per le susine diverse da quelle menzionate all'articolo 1, paragrafo 3, primo capoverso, b), del regolamento (CEE) n. 1153/71, corrispondenti al gruppo di varietà I, importate in provenienza dalla Spagna, il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per le susine in provenienza dalla Spagna;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita alle importazioni di susine (voce 08.07 D della tariffa doganale comune), delle varietà altre che le varietà seguenti: Altesse Simple (Quetsche Comune, Hauszwetsche), Reine Claude d'Oullins, Ruth Gerstetter, Ontario, Wangenheimener (Quetsche precoce de Wangenheim), Mirabelle, Bosnische, in provenienza dalla Spagna una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 2,5 unità di conto per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.⁽²⁾ GU n. L 261 del 2. 12. 1970, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1597/71 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1971
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 11 bis del regolamento n. 159/66/CEE, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro ; che deve essere tenuto conto altresì delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione ; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo ;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione ;

considerando che i pomodori, le pesche, i limoni freschi e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve prodotte in serra delle categorie Extra e I, le mandorle sgusciate, le nocciole sgusciate e le noci con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni economicamente importanti ;

considerando che, quando per l'esportazione di detti prodotti il Canale di Suez non può essere utilizzato, la deviazione per il Capo di Buona Speranza comporta delle spese di trasporto supplementari ; che è quindi giustificato il fatto di aumentare di conseguenza la restituzione nei casi in cui il trasporto deve essere effettuato per l'itinerario anzidetto ;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale dei mercati, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, induce a fissare la restituzione come indicato in appresso ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate nell'allegato.
2. Per le mele, quando queste sono convogliate verso la loro destinazione per la via del Capo di Buona Speranza, l'ammontare previsto all'allegato è maggiorato di 3 unità di conto per 100 chilogrammi netto.
3. Le disposizioni dell'articolo 2 ter del regolamento (CEE) n. 497/70 della Commissione, del 17 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁴⁾, completato dal regolamento (CEE) n. 316/71 ⁽⁵⁾, sono applicabili alle esportazioni di pesche, noci in guscio e mele definite in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1971.

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

⁽²⁾ GU n. L 105 del 12. 5. 1971, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 36 del 13. 2. 1971, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 luglio 1971 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

<i>(u.c./100 kg peso netto)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione
ex 07.01 M II	Pomodori delle categorie Extra, I e II: — per le esportazioni verso l'Austria e la Svizzera	4,00
ex 08.02 C	Limoni freschi delle categorie Extra, I e II	1,44
ex 08.04 A I	Uve da tavola fresche, prodotte in serra, delle categorie Extra e I	16,00
ex 08.05 A II	Mandorle sgusciate	4,00
ex 08.05 B	Noci in guscio	8,00
ex 08.05 F	Nocciole sgusciate	4,00
ex 08.06 A II	Mele delle categorie Extra, I e II, escluse le mele da sidro: — per le esportazioni verso i paesi e territori africani eccettuato il Sudafrica, i paesi della penisola arabica, la Siria, la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia, l'URSS, la Jugoslavia e l'Austria	3,00
ex 08.07 B	Pesche (escluse le pesche noci) delle categorie Extra, I e II	6,00

